

TESTO IN G.U.

EPIGRAFE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. 523 (in Gazz. Uff., 19 settembre, n. 245). - Modificazione all'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art.1

Articolo unico.

La tabella XXVII- bis , annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificata nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:

"Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso un'industria farmaceutica. Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico".
